

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Presidente -  
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere -  
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere  
Dott. PORRECA Paolo - rel. Consigliere -  
Dott. Spa ZIANI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. xxx/2022 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in **OMISSIS**, presso lo studio dell'avvocato **OMISSIS** che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

**contro**

B.B., elettivamente domiciliato in **OMISSIS**, presso lo studio dell'avvocato **OMISSIS**, rappresentato e difeso dall'avvocato **OMISSIS**;

- **controricorrente** -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. xxx/2022 depositata il 14/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Che:

A.A. ricorre, sulla base di un **UNICO MOTIVO**, per la cassazione della sentenza n. xxx del 2022 della Corte di appello di Venezia, esponendo che:

- era stato socio accomandante della **SOCIETA' Sas**, cancellata dal Registro delle imprese, sciolta senza liquidazione nè distribuzione di attivo;

- aveva ricevuto notifica di un precetto, da parte di B.B., in forza di una sentenza di rigetto di un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della suddetta Sas ;

- secondo il precettante la titolarità passiva dell'obbligazione era nata da una clausola contenuta nell'atto di scioglimento sociale, con cui il deducente accomandante si era assunto i debiti nei confronti dei creditori sociali;

- si era opposto al precetto deducendo l'erronea interpretazione della clausola e dunque la carenza di titolo esecutivo;

- il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, e la Corte di appello aveva dichiarato tardivo il gravame escludendo l'applicabilità della c.d. sospensione feriale dei termini;

resiste con controricorso B.B.;

le parti hanno depositato memoria.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

che con il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, e del R.D. n. 12 del 1941, art. 92, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, a prescindere dall'instanzazione formale, la natura della domanda afferiva all'interpretazione della clausola contrattuale di assunzione della responsabilità per i crediti sociali, e dunque tale oggetto, più che aggiungersi, si sostituiva a quello della carenza di titolo e del diritto di minacciare e procedere all'esecuzione.

considerato che il ricorso è inammissibile;

la parte ricorrente non allega nè documenta se e nel caso come il Tribunale avesse qualificato l'opposizione;

infatti, per il principio dell'apparenza, il regime d'impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio, quand'anche si contesti quest'ultima (Cass., 11/01/2012, n. 171, Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 4, e, in fattispecie sovrapponibile, Cass., 08/11/2021, n. 32514, Cass., 03/03/2022, n. 7001, pag. 5);

in mancanza della specificazione e, se necessario, dimostrazione in ricorso di questo essenziale fatto processuale, non è possibile decidere, trattandosi di circostanza decisiva;

ne discende la violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 3;

il ricorso è comunque inammissibile anche ex art. 360-bis c.p.c., n. 1;

l'opposizione del socio avverso il precetto notificatogli dal creditore sociale sulla base del titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti della società si configura sempre come opposizione all'esecuzione, in quanto attiene a una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del socio, e, quindi, al diritto del creditore sociale di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo (cfr., in un caso diverso ma corrispondente in termini di principio generale, Cass., 14/11/2011, n. 23749);

del resto, lo stesso ricorrente finisce per contraddirsi affermando che l'oggetto della controversia era ed è unico, attenendo al diritto di procedere esecutivamente quale affermato nel precetto, sia pure sulla base dell'ermeneutica negoziale in parola;

spese secondo soccombenza.

### P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 5.000,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2023.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2023

EX PARTE